

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Calabria – Catanzaro, 20 giugno 1996, n. 503.

Il provvedimento di sospensione del pubblico amministratore ai sensi dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e della legge 12 gennaio 1994, n. 30, in quanto atto vincolato e non discrezionale, non richiede una specifica motivazione.

Omissis. 2. – Il presente gravame è appunto rivolto avverso l'atto con il quale il Prefetto di ..., constatata l'applicabilità delle disposizioni indicate al precedente punto 1., ha comunicato al Consiglio comunale di ... ed al Vice Sindaco del predetto Comune (nota n. 5274/13.3 in data 29 dicembre 1994) che l'intervenuto rinvio a giudizio del ricorrente per i reati di cui agli artt. 110 e 416, nonché 110 e 416 bis Cod.pen. (disposto con ordinanza del G.U.P. di Reggio Calabria del 27 dicembre 1994) comporta "la sospensione di diritto dell'... dalla carica ricoperta" (Sindaco del Comune di ...).

Con il primo motivo di censura viene denunciata l'illegittimità del predetto atto in relazione all'affermata carenza della parte dispositiva; a tale rilievo annettendosi addirittura la presunta "inefficacia" dell'atto stesso.

L'infondatezza dell'esposta argomentazione appieno rileva ove si consideri che il contenuto dell'atto impugnato è scrupolosamente conforme alle menzionate disposizioni legislative applicate, segnatamente per quanto concerne:

- l'automaticità (al ricorrente delle previste ipotesi) della misura cautelare applicata nei confronti del ricorrente), la quale rileva alla stregua dell'affermata consequenzialità "di diritto" della sospensione onde trattasi al ricorrente dei presupposti di legge;

- il mero carattere "notiziale" che connota, secondo quanto disposto dal quarto comma *ter* dell'art. 15 legge n. 55 del 1990, la funzione procedimentale rimessa all'Autorità prefettizia, la quale "provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o approvato la nomina".

Ne consegue l'evidente assenza di alcun profilo di discrezionalità, quanto all'adozione dell'atto in esame; alla quale accede, con pari evidenza, l'imprevedibile (in quanto normativamente non contemplata) esternazione di alcun apparato determinativo – in una con l'atto oggetto di censura – che non si risolve, come appunto nel caso in esame, nella manifestata constatazione del ricorrente dei presupposti ai quali la legge ricongiunge l'effetto cautelare sostanziato dalla misura sospensiva dalle ricoperte cariche pubbliche elettive.

Omissis.